

**OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**

Ottobre 2024

LEGISLAZIONE

(di Laura Ricci)

---

**Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.10.24 e il 31.10.2024.**

**DECRETO-LEGGE 1° ottobre 2024, n. 137**

*Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria*

[\(GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024\)](#)

Entrata in vigore del provvedimento: 02.10.2024

Il decreto introduce alcune modifiche agli artt. **635 Cp** (danneggiamento), **380 Cpp** (arresto obbligatorio in flagranza) e **382 bis Cpp** (arresto in flagranza differita) volte a inasprire la risposta punitiva alle condotte violente/minacciose rivolte al personale sanitario e socio-sanitario. Più nel dettaglio, il decreto introduce, in primo luogo, una nuova ipotesi di **danneggiamento aggravato**, realizzata: a) «all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private»; b) con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* Cp (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali); c) a danno di cose qui esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Conseguentemente, il nuovo secondo comma dell'art. 635 Cp così recita:

«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

Quanto alle **modifiche al codice di procedura penale**, all'**articolo 380**, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'art. 583-quater, secondo comma, del codice penale».

«a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale».

All'articolo **382-bis** Cp, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

#### **DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141**

*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.* (24G00156) (GU Serie Generale n.232 del 03-10-2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/2024

Si segnalano, in particolare, le modifiche apportate alle disposizioni sanzionatorie contenute nel **DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)** da parte dell'art. 3 del decreto.

In primo luogo, con riferimento alla fattispecie di *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici* (art. 40 d.lgs. n. 504/1995), vengono

precisate alcune condizioni alle quali si configura un tentativo (comma 3) (peraltro punito con la stessa pena prevista per il reato consumato). Vengono inoltre inserite alcune soglie di punibilità al di sotto delle quali il fatto è qualificato come illecito amministrativo. Segnatamente è invero specificato che «se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa» (nuovo comma 5) e che «se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000» (nuovo comma 6).

Sempre al menzionato art. 3 si deve poi l'introduzione, all'art. **40 bis** del testo unico, di una nuova fattispecie incriminatrice di **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati**, punita con la reclusione da due a cinque anni:

«Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni».

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Inoltre, anche con riferimento a questa nuova fattispecie, sono inserite alcune soglie di punibilità al di sotto delle quali il fatto è qualificato come illecito amministrativo, a patto che non si configuri alcuna delle circostanze aggravanti del successivo nuovo art. 40 ter. Segnatamente, si prevede che:

a) «Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000» e che  
b) «Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;  
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.»

c) «Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto».

Il successivo nuovo **art. 40 ter**, come anticipato, reca quindi alcune **circostanze aggravanti speciali** della nuova fattispecie di *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici*. Si tratta dei casi in cui il fatto è commesso:

- «adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato» ovvero «nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato» ovvero laddove:

- «nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia»;

- «il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione»;

- «nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità»;

- «nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando».

Mentre la prima ipotesi si configura come circostanza a effetto comune, tutte le altre producono, invece, un effetto sanzionatorio speciale: è infatti previsto che al loro ricorrere si applichi la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni.

Il successivo nuovo **art. 40 quater** contiene, poi, una disciplina di favore volta a incentivare la realizzazione di condotte di ravvedimento nonché una collaborazione investigativa da parte del reo. Qui si prevede, invero, che le pene previste per il nuovo delitto di cui all'art. 40 *bis* siano diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore «che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o

la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

### **DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145**

*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.*

(GU Serie Generale n.239 del 11-10-2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024

A un primo capo del decreto dedicato alle «Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori Stranieri» segue un capo II contenente: **Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso.**

Tra queste, si segnala, in particolare, la previsione di un nuovo «**Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**» (nuovo art. 18 *ter* TuImm) rilasciabile dal questore laddove: a) il delitto di cui all'art. 603 *bis* Cp (intermediazione illecita cd caporalato): sia commesso ai danni di un lavoratore straniero sul territorio nazionale; b) siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei suoi confronti e c) questi «contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili».

Il permesso in questione ha durata semestrale, può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il titolare di detto permesso di soggiorno può accedere alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. Le misure di assistenza non possono essere disposte, tra l'altro, se la vittima ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni. La revoca del permesso e/o di dette misure può intervenire a causa della realizzazione di un delitto non colposo ovvero a seguito dell'applicazione di misure di sicurezza/prevenzione. È inoltre prevista l'ammissibilità al gratuito patrocinio.

Il successivo capo III, rubricato come **Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale** reca invece una serie di modifiche in materia di divieti di navigazione e sanzioni ad essi connesse. Segnatamente, la riforma accorcia i termini sia per l'impugnazione del decreto di fermo amministrativo della nave (da sessanta a dieci giorni) che per l'adozione del provvedimento da parte del Prefetto (da venti a cinque giorni). Introduce, poi, la possibilità, per il Prefetto di sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni (art. 1, co. 2 *quater* d.l. 130/2020).

La riforma, inoltre, introduce una disciplina analoga a quella dei divieti di navigazione con riferimento all'attività di «aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso marittimo» (art. 1, co. 2 *octies* e ss.). Segnatamente, la riforma impone a chi effettui dette attività l'adempimento di alcuni obblighi di comunicazione e rispetto delle indicazioni impartite dalle autorità competenti e, in caso di violazione, prevede una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 a carico del pilota, obbligato in solido con l'esercente e il proprietario dell'aeromobile, oltretutto la sanzione accessoria obbligatoria del fermo amministrativo di 20 gg. In caso di reiterazione è inoltre prevista la confisca dell'aeromobile.

### **DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2024, n. 158**

*Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.*

(GU Serie Generale n.249 del 23-10-2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2024

L'art. 1 del decreto reca alcune modifiche **all'art. 2 bis («Paesi di origine sicuri»)** del DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato). In particolare, il decreto modifica l'art. 2 *bis* inserendo direttamente nel testo della norma l'elenco dei cd paesi di origine sicuri, in precedenza adottato, invece, tramite decreto interministeriale, periodicamente aggiornato.

Il suddetto art. 2 *bis*, invero, al previgente I comma prevedeva che:

«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.».

Per come ora riformulato, recita, invece:

«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.».



Inoltre, l'art. 1 reca anche una modifica al **II comma dell'art. 2 bis**, espungendo il riferimento alla possibilità di escludere dalla presunzione di paese di origine sicuro «**parti di territorio**». L'ultimo periodo del II comma mantiene perciò la clausola di eccezione soltanto in riferimento ad alcune «categorie di persone».

Si segnalano, inoltre:

- LEGGE 30 settembre 2024, n. 148 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. (24G00164) (GU Serie Generale n.242 del 15-10-2024)
- LEGGE 30 settembre 2024, n. 149 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. (24G00165) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2024)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2024
- LEGGE 30 settembre 2024, n. 151 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. (24G00166) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2024)
- DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2024, n. 156 Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi. (24G00172) (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2024).
- LEGGE 30 settembre 2024, n. 157 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. (24G00173) (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2024).

CORTE COSTITUZIONALE  
(di Greta Accatino)

---

**C. cost., 22.10.2024 n. 166 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341-*bis* Cp, come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. *b-bis* del d.l. 14.6.2019 n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8.8.2019 n. 77, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost.

Le censure del giudice rimettente si sono concentrate sull'art. 341-*bis* Cp, nella parte in cui prevede come minimo edittale per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale la pena di mesi sei di reclusione. Per effetto dell'innalzamento della pena minima dalla soglia di giorni quindici di reclusione a mesi sei – operata dal d.l. 53/2019 come convertito – si finirebbe, infatti, ad avviso del Tribunale di Trieste, per irrogare pene sproporzionate, non solo «in rapporto all'effettiva offensività di una vasta gamma di concrete condotte sussumibili entro la fattispecie criminosa», ma anche rispetto alla pena, che è uguale nel minimo a quella applicabile per il reato, ritenuto più grave, di resistenza a pubblico ufficiale.

La Corte – dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale del delitto *de quo* dal Codice Zanardelli ad oggi – ha infine concluso, con la sentenza in epigrafe, per la non fondatezza nel merito delle questioni sollevate con riferimento ai parametri costituzionali evocati. Si osserva che il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al vigente art. 341-*bis* Cp si differenzia, rispetto all'ormai abrogata fattispecie ex art. 341 Cp, perché richiede che la condotta oltraggiosa avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone, mentre il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e che la stessa ne offenda l'onore e il prestigio. Il legislatore, insomma, introducendo siffatti requisiti ha ristretto in maniera significativa l'ambito applicativo della fattispecie, che opera oggi in presenza di condotte connotate da apprezzabile gravità. Dunque, il minimo edittale di mesi sei di reclusione non può dirsi intrinsecamente sproporzionato e contrario alla finalità rieducativa della pena. Oltretutto – afferma la Corte – i delitti di oltraggio e di resistenza a pubblico ufficiale condividono la stessa direzione offensiva rispetto al bene giuridico del regolare svolgimento della pubblica funzione, per cui non è irragionevole né arbitraria la scelta del legislatore di equiparare i relativi minimi edittali. Infine, per il reato in discorso è possibile ricorrere allo strumento della giustizia riparativa fin al momento dell'udienza di comparizione predibattimentale, trattandosi di reato a citazione diretta a giudizio, di talché è stato, con la riforma cd. Cartabia, «ampliato il



momento in cui possono esplicarsi le attività per le quali è previsto, come termine, l'apertura del dibattimento e tra queste vi sono, appunto, le condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen.».

### **C. cost., 17.10.2024 n. 164 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133 co. 1-bis Cpp, come introdotto dall'art. 7 co. 1 lett. d del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 3 lett. d C.e.d.u., dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione penale dibattimentale, in composizione monocratica.

Il rimettente ha dubitato della legittimità dell'art. 133 co. 1-bis Cpp, nella parte in cui esclude che il giudice possa disporre l'accompagnamento coattivo del querelante quando la sua mancata comparizione integra remissione tacita di querela, nelle ipotesi in cui la stessa è consentita. Nel caso di specie, invero, l'imputato aveva ricusato la remissione tacita della querela, ragion per cui la disposizione tacciata di incostituzionalità, non consentendo al prevenuto di sentire a dibattimento colui che aveva reso dichiarazioni a suo carico e di esplicitare a pieno il suo diritto di difesa, si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 co. 1 Cost., questo in relazione all'art. 6 par. 3 lett. d C.e.d.u.

Ciò premesso, la Corte ha tuttavia dichiarato infondate nel merito le questioni, ritenendo possibile una lettura costituzionalmente orientata della disposizione *de qua*. Secondo il giudice delle leggi, cioè, il divieto di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante opera solo quando la sua mancata comparizione abbia determinato l'estinzione del reato per remissione tacita della querela e non anche, invece, quando l'imputato l'abbia ricusata. In detta ipotesi, prosegue la Corte, si rende necessaria una ulteriore citazione del querelante ad una nuova udienza e, qualora costui non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, così violando l'obbligo che grava su ogni testimone di comparire dinnanzi al giudice, potrà trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 133 co. 1 Cpp (ossia accompagnamento coattivo e sanzione pecuniaria).

### **C. cost., 17.10.2024 n. 163 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 co. 4 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 co. 2 e 27 co. 2 Cost., dal

Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione.

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 co. 4 del d.lgs. 286/1998, «interpretat[o] nel senso che competente a disporre la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione sia il giudice dell'esecuzione, anziché il giudice che accerti il reato» di reingresso illegittimo nel territorio dello Stato ex art. 13 co. 3-bis, pur quando detto reato non sia stato ancora accertato con sentenza irrevocabile.

Preliminarmente, il giudice delle leggi si pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa statale e, riguardo alla prima, secondo cui il giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione non potrebbe rimettere in discussione la statuizione dei giudici di legittimità, precisa quanto segue. È vero, si osserva, che secondo un orientamento giurisprudenziale costante la decisione della Corte di cassazione che interviene a risolvere un conflitto di competenza è coperta dal giudicato, ragion per cui il giudice indicato come competente non potrebbe da essa discostarsi. Tuttavia, ad avviso del giudice delle leggi, siffatto orientamento va ripensato. Analogamente a quanto avviene per le questioni, pacificamente ammissibili, sollevate dal giudice del rinvio a proposito del principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento di una precedente decisione, anche il giudice *a quo* riconosciuto competente deve poter chiedere al giudice delle leggi di vagliare la compatibilità costituzionale «della norma posta dalla Corte di cassazione alla base della propria decisione, e destinata a costituire il presupposto per lo svolgimento del successivo giudizio». Ciò è in linea altresì con il recente approdo delle Sezioni Unite civili, che hanno riconosciuto al giudice indicato come titolare della giurisdizione in sede di regolamento di giurisdizione la facoltà di adire a questo proposito la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Atteso quanto sopra, la Corte costituzionale ha comunque ritenuto le questioni infondate nel merito, reputando possibile una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 16 co. 4 del d.lgs. 286/1998, come sopra interpretato. Secondo la Corte, cioè, la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione potrà essere domandata al giudice dell'esecuzione, solo in base al definitivo accertamento, del giudice di cognizione competente, dell'effettiva commissione da parte del prevenuto del reato di illecito reingresso nel territorio nazionale.

### **C. cost., 17.10.2024 n. 162 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 co. 2-ter del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e

2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,».

Il giudice *a quo* ha ravvisato un potenziale contrasto tra l'art. 14 co. 2-ter del d.lgs. 159/2011 e gli artt. 3 co. 1, 13 co. 1 e 27 co. 3 Cost. Ciò nella parte in cui la disposizione censurata prevede che: «in caso di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni». Secondo l'attuale formulazione legislativa, cioè, se il soggetto è stato detenuto per meno di un biennio si dovrebbe eseguire la misura di prevenzione al momento del rilascio, senza ulteriori indagini sulla sua persistente pericolosità, indagini che – a contrario – sarebbero indispensabili in caso di una più lunga detenzione.

La Corte ha reputato fondate le questioni con riguardo a tutti i parametri evocati. Invero, si osserva, la disposizione in esame presume la persistente pericolosità sociale del destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale soltanto quando l'esecuzione della stessa sia stata sospesa per via del suo stato di detenzione per un tempo inferiore a due anni e non, invece, per una durata superiore, nel qual caso s'imporrebbero ulteriori verifiche. Tuttavia, rispetto alle misure di prevenzione, al pari di quanto accade per le misure di sicurezza, il giudice è tenuto ad un duplice accertamento sulla pericolosità del prevenuto: dapprima, nel momento di adozione del provvedimento e, in seconda battuta, all'atto della sua effettiva esecuzione. Le misure di prevenzione, del resto, presuppongono la pericolosità sociale attuale del soggetto. Ancora: osserva la Corte che la disposizione censurata contrasta con gli artt. 13 e 27 co. 3 Cost. Sotto il primo profilo, l'esecuzione della sorveglianza speciale implica una restrizione della libertà personale, che presuppone quindi un accertamento da parte del giudice della sussistenza dei relativi presupposti applicativi. Sotto altro profilo, non è poi condivisibile, ad avviso della Corte, l'assunto da cui sembra muovere il legislatore all'art. 14 co. 2-ter del d.lgs. 159/2011, ossia quello secondo cui le pene detentive di durata non superiore ai due anni non sono idonee ad assolvere la propria funzione rieducativa.

Ebbene, per effetto della declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 14 co. 2-ter del d.lgs. 159/2011, ora – dopo la cessazione dello stato di detenzione del destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a prescindere dalla effettiva durata della carcerazione sofferta – il tribunale dovrà verificare che persista la pericolosità sociale del soggetto. Fino ad allora, l'efficacia della misura disposta precedentemente sarà sospesa. Il giudice, nondimeno, potrà anche «procedere alla rivalutazione della pericolosità dell'interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione [...], ovvero [...] omettere la rivalutazione quando la



*Osservatorio*

misura sia stata adottata per la prima volta nell'imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell'evoluzione della personalità dell'interessato durante l'esecuzione della pena».

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
(di Filippo Venturi)

---

[C. EUR., 08.10.2024, IŞIK V. TURCHIA](#)

«**Art. 3 (sostanziale e procedurale):** Violazione - Trattamento inumano o degradante - Lesioni subite dal ricorrente a causa dell'uso di un lanciafiamme da parte della polizia durante il suo intervento in una rissa tra due gruppi di persone - Ricorso alla forza non reso strettamente necessario dal comportamento del ricorrente o indispensabile per sedare un disordine di massa - Inchiesta inefficace».

Il caso Işik v. Turchia riguarda le lesioni subite dal ricorrente durante l'intervento delle forze di sicurezza in una rissa tra due gruppi di persone. Il ricorrente lamenta una violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU, nel suo versante sia procedurale sia sostanziale.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU riscontra la violazione della norma invocata dal ricorrente. Ad avviso della Corte, infatti, l'uso della forza da parte delle autorità non è stato strettamente necessario per fronteggiare i disordini. Inoltre, sul piano procedurale, la Corte ritiene che l'indagine svolta in merito alle lesioni riportate dal ricorrente è stata inefficace per varie ragioni (lentezza, scarso e incompleto approfondimento dei fatti, mancata valutazione della proporzionalità/necessità della risposta della polizia, inadeguato controllo giudiziario).

[C. EUR., 08.10.2024, JESUS PINHAL V. PORTOGALLO](#)

«**Art. 4 Protocollo 7:** Nessuna violazione - Diritto di non essere giudicato o punito due volte - Tre procedimenti avviati dai tribunali penali, dalla Commissione per il mercato dei valori mobiliari e dalla Banca del Portogallo per vari reati penali e amministrativi commessi dal ricorrente nella sua qualità di vicepresidente del Banco Comercial Português - Procedimenti che presentano il nesso materiale e temporale necessario per essere considerati come un insieme coerente».

Il caso Jesus Pinhal v. Portogallo riguarda tre procedimenti avviati contro il ricorrente dai tribunali penali, dalla Commissione per il mercato dei valori mobiliari ("CMVM") e dalla Banca del Portogallo ("BdP") rispettivamente per reati penali e illeciti amministrativi commessi mentre era vicepresidente del Consiglio di amministrazione di una banca privata, il Banco Comercial Português, S.A. Il ricorrente lamenta di essere stato perseguito tre volte per gli stessi fatti e invoca dunque l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione della norma invocata. Preliminarmente, la Corte afferma l'ammissibilità del ricorso, ritenendo che i procedimenti avviati contro il ricorrente presentano una natura punitiva e gli si applica, dunque, l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. La Corte ha però escluso la violazione di questa norma in quanto i procedimenti, pur scaturendo dai medesimi fatti, non hanno rappresentato una ripetizione ingiusta, avendo anzi finalità complementare e costituendo, dunque, un insieme coerente, non determinando - in termini di sanzioni - un pregiudizio sproporzionato o ingiusto ai danni del ricorrente.

### [C. EUR., 10.10.2024, T.V. V. SPAGNA](#)

«**Art. 4:** Violazione - Obblighi positivi - Carenze significative nella risposta procedurale nazionale a una denuncia penale di tratta di esseri umani e prostituzione forzata - Indagine inefficace - Mancata adozione della diligenza richiesta nella fase iniziale dell'indagine e mancata prosecuzione di ovvie linee di indagine - Decisioni di archiviazione provvisoria superficiali e non sufficientemente motivate - Carenze nell'attuazione dei meccanismi di diritto penale che comportano una violazione dell'obbligo procedurale dello Stato convenuto - Carenze procedurali significative che dimostrano un palese disinteresse per l'obbligo di indagare su gravi accuse di traffico di esseri umani».

Il caso T.V. v. Spagna riguarda l'asserita incapacità delle autorità nazionali di indagare efficacemente sulla denuncia penale presentata dalla ricorrente, la quale ha sostenuto di essere stata vittima di tratta di esseri umani dalla Nigeria alla Spagna e di sfruttamento sessuale tra il 2003 e il 2007. Perciò, la ricorrente invoca la violazione degli obblighi positivi che gravano sugli Stati parte in ragione del divieto di schiavitù e lavoro forzato di cui all'art. 4 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione della norma invocata dal ricorrente. Secondo la Corte, infatti, le autorità pubbliche non hanno perseguito piste investigative significative, omettendo di approfondire alcune affermazioni della ricorrente. Inoltre, hanno condotto indagini superficiali, senza approfondire alcune discrepanze tra testimonianze rilevanti. È mancato, inoltre, qualsiasi sforzo di coordinamento con altri Stati in cui la ricorrente sarebbe transitata. Infine, le decisioni di archiviazione sono state basate su una valutazione superficiale dei fatti e sono state caratterizzate da insufficiente motivazione. Nel complesso, secondo la Corte le autorità hanno mostrato un palese disinteresse per la necessità di condurre un'indagine seria sulle accuse di traffico di esseri umani in violazione dell'art. 4 CEDU.

### [C. EUR., 10.10.2024, MEDVID V. UCRAINA](#)

«**Art. 3 (sostanziale):** (Parziale) Violazione - Pene inumane o degradanti - Prospettiva chiara e realistica di riducibilità delle condanne all'ergastolo dopo che il nuovo meccanismo di liberazione condizionale è diventato pienamente operativo - Il nuovo meccanismo ha offerto ai detenuti ergastolani la possibilità, dopo aver scontato quindici anni di condanna all'ergastolo, di chiederne la commutazione in una pena detentiva a tempo determinato ulteriormente riducibile - Il nuovo meccanismo ha offerto al richiedente l'opportunità realistica di ottenere la revisione della sentenza di ergastolo entro tempi ben definiti e a condizioni chiare, in conformità con l'art. 3 - Il sistema riformato ha consentito un approccio uniforme alla valutazione della riabilitazione e della riforma dei detenuti - La decisione finale sull'idoneità dei detenuti ergastolani a beneficiare di una riduzione della pena è stata presa dai tribunali nazionali con la partecipazione dei detenuti e del loro avvocato - La necessità per i



detenuti ergastolani di sottoporsi a una riabilitazione continua anche dopo la commutazione dell'ergastolo in una pena detentiva fissa non è stata trascurata - Sistema riformato efficiente in teoria e in pratica - Situazione di incertezza con mancanza di prospettive chiare e realistiche di liberazione anticipata tra la data della condanna definitiva all'ergastolo e la data in cui il nuovo meccanismo di liberazione condizionale è diventato pienamente operativo, in violazione dell'art. 3».

Il caso *Medvid v. Ucraina* riguarda l'ergastolo inflitto al ricorrente e la sua riducibilità in concreto (prima e dopo una riforma legislativa che ne ha significativamente modificato la disciplina). Ad essere invocato è, pertanto, l'art. 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione di tale norma solo per il periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo meccanismo di liberazione condizionale. Dopo aver ribadito la necessità della riducibilità in concreto dell'ergastolo, la Corte osserva che la nuova disciplina della liberazione condizionale offre ai condannati una concreta e prevedibile possibilità di rilascio dopo 15 anni di detenzione, con condizioni di accesso ben definite. Tuttavia, per il periodo precedente all'entrata in vigore di questa riforma (ossia il marzo 2023), la disciplina non offriva una chiara e definita possibilità di rilascio agli ergastolani e costituiva dunque una violazione dell'art. 3 CEDU.

### [C. EUR., 15.10.2024, DAUGAARD SORENSEN V. DANIMARCA](#)

«**Art. 3 e art. 8:** Violazione - Obblighi positivi - Revoca delle accuse nei confronti di un presunto autore di stupro, in considerazione di almeno tre errori consecutivi commessi dalla procura, in particolare l'inosservanza di un termine di legge - Gli errori hanno portato alla gravissima conseguenza di impedire l'esercizio dell'azione penale - La ricorrente non ha ottenuto un'azione penale effettiva o un controllo giurisdizionale in relazione al reato di stupro da lei denunciato alla polizia - Vizi significativi nella risposta procedurale dello Stato convenuto».

Il caso *Daugaard Sorensen v. Danimarca* riguarda la revoca delle accuse nei confronti di un presunto autore di stupro, in considerazione degli errori commessi dalla Procura regionale, in particolare il mancato rispetto di un termine di legge. La ricorrente, in quanto presunta vittima, invoca la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione delle norme invocate dalla ricorrente. Dall'art. 3 CEDU, infatti, discendono degli obblighi positivi di applicare efficacemente le leggi che puniscono la violenza sessuale, anche conducendo indagini e azioni penali tempestive. Nel caso in esame, secondo la Corte, le autorità pubbliche hanno commesso una serie di gravi errori che hanno determinato l'impossibilità di esercitare l'azione penale. Ciò ha costituito una violazione degli obblighi richiamati e, dunque, degli artt. 3 e 8 CEDU.

### [C. EUR., 17.10.2024, S.M. V. ITALIA](#)

«**Art. 3 (sostanziale):** Nessuna violazione - Misure sufficienti per proteggere un detenuto disabile e vulnerabile, affetto da patologie multiple legate all'HIV, dal rischio di contrarre la Covid-19 - Cure mediche adeguate - Nessuna prova di un deterioramento dello stato di salute del ricorrente o del fatto che egli non abbia ricevuto cure in carcere - Le autorità hanno mostrato sufficiente diligenza nella ricerca di una sistemazione alternativa - La prosecuzione della detenzione non costituisce un trattamento inumano o degradante - Le autorità nazionali, di fronte a una pandemia globale di una nuova malattia, hanno agito con sufficiente diligenza nell'attuare misure di prevenzione della Covid-19 - Le autorità nazionali non avevano l'obbligo di concedere al ricorrente gli arresti domiciliari e il rifiuto di farlo in circostanze particolari non era irragionevole; e

**Art. 35 co. 1:** Esaurimento delle vie di ricorso interne - Domanda presentata mentre era in corso un procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza competente - L'incertezza del ricorrente circa la possibilità di un rapido esame del suo caso, alla luce delle sospensioni e dei ritardi che hanno interessato i procedimenti dinanzi a tale tribunale allo scoppio della pandemia di COVID-19, e la sua decisione di rivolgersi alla Corte senza attendere oltre, sono giustificati».

Il caso S.M. v. Italia riguarda l'asserita incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con il protrarsi della sua detenzione in carcere dal 22 novembre 2019 al 29 luglio 2020, nonché l'asserita inadeguatezza delle misure adottate per proteggerlo dal rischio di contrarre il Covid-19. Il ricorrente lamenta, dunque, la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione della norma invocata dal ricorrente. Dopo aver rammentato gli obblighi di protezione della salute dei detenuti che gravano sullo Stato in ragione dell'art. 3 CEDU (nel suo versante sostanziale), la Corte osserva infatti che le cure mediche fornite al ricorrente sono state adeguate alla sua (vulnerabile) condizione di salute, che non risulta essere deteriorata durante la detenzione. Inoltre, anche rispetto al rischio di contrarre il Covid-19, le autorità hanno fornito una risposta adeguata, prestando misure preventive adeguate alla situazione imprevista. Ad avviso della Corte, dunque, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 3 CEDU.

### [C. EUR., 17.10.2024, CESARANO V. ITALIA](#)

«**Art. 7:** Nessuna violazione - Pene più pesanti - Rifiuto da parte dei giudici nazionali della richiesta del ricorrente di riduzione della pena dall'ergastolo a trent'anni di reclusione dopo la sua scelta di essere giudicato con rito sommario - Valutazione non in astratto, ma basata sulle circostanze specifiche del caso - Il ricorrente non ha diritto ad una pena di trent'anni di reclusione come richiesto con rito sommario molto tempo dopo che il quadro normativo è stato modificato in termini più severi, con la sostituzione di tale pena con l'ergastolo senza isolamento diurno - Scelte processuali dell'imputato e successivi termini di un eventuale accordo tra l'imputato e lo Stato sono fondamentali per quanto riguarda la pena applicabile - La durata della pena ridotta da infliggere in caso di condanna deve essere chiaramente identificata dalla

legge in vigore al momento dell'accordo - L'identificazione della legge più clemente tra tutte le leggi in vigore nel periodo tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva è strettamente legata all'accettazione da parte del giudice nazionale della richiesta di processo sommario presentata dal ricorrente - Reati commessi punibili con l'ergastolo con isolamento diurno, ma il ricorrente, dopo il processo con rito abbreviato, è stato condannato all'ergastolo senza isolamento diurno, pena più mite; e

**Art. 6 co. 1 (penale):** Nessuna violazione - Equo processo - Richiesta di procedimento sommario che costituisce una rinuncia inequivocabile a talune garanzie processuali in cambio di taluni vantaggi, tra cui l'ergastolo senza isolamento diurno - Assenza di un legittimo affidamento sulla base del quadro normativo all'epoca dei fatti di incorrere in un'altra pena - Imposizione della pena prevedibile».

Il caso *Cesarano v. Italia* riguarda il rifiuto da parte dei tribunali nazionali della richiesta del ricorrente di riduzione della pena dall'ergastolo a trent'anni di reclusione derivante, a suo avviso, dalla scelta di essere processato con il rito abbreviato. Il ricorrente è stato ammesso a tale procedura in un momento in cui la legge da lui identificata come *lex mitior* (legge n. 479 del 1999) non era più in vigore. La questione sottoposta alla Corte è se, alla luce dei principi enunciati nella sentenza *Scoppola v. Italia* (n. 2), il lasso di tempo da prendere in considerazione per l'individuazione della legge più mite vada in astratto dalla commissione del reato fino alla condanna definitiva o se, quando si tratta di procedure semplificate - che dipendono da una richiesta dell'imputato - il lasso di tempo decorre dal momento in cui tale richiesta viene formulata. Il ricorso solleva questioni ai sensi degli artt. 6, co. 1 e 7 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione delle norme invocate dal ricorrente. Con riguardo all'art. 7 CEDU, infatti, la Corte afferma che non vi è stata alcuna violazione del principio di irretroattività poiché la richiesta dell'imputato è stata presentata dopo la modifica della disciplina del rito abbreviato. È dunque il momento della richiesta a delimitare il lasso temporale in cui verificare quale sia la legge più favorevole. Di conseguenza, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU poiché il ricorrente ha fatto una scelta consapevole, rinunciando ad alcune garanzie processuali in cambio di alcuni vantaggi, tra cui l'applicazione di una pena più lieve, prevedibile sulla base della legge vigente al momento della richiesta di rito abbreviato (l'ergastolo senza isolamento diurno).

### [C. EUR., 24.10.2024, B.B. v. SLOVACCHIA](#)

«**Art. 4:** Violazione - Art. 4 - Obblighi positivi - Mancato svolgimento di un'indagine efficace su un sospetto credibile di tratta di esseri umani - Nonostante le circostanze fossero indicative di tratta di esseri umani, le autorità nazionali si sono limitate ad accertare il reato di sfruttamento della prostituzione, che comportava pene più lievi e per il quale l'autore del reato è stato condannato - Contesto rilevante di persistenti critiche internazionali alla clemenza delle sentenze dei tribunali nazionali in materia di tratta di esseri umani e, in ultima analisi, all'efficacia degli sforzi di contrasto alla

tratta - Vizi significativi nei procedimenti nazionali - Mancata adozione di tutte le misure ragionevoli per raccogliere prove e chiarire le circostanze del caso dimostrando “una comprensione dei molti modi sottili in cui un individuo può cadere sotto il controllo di un altro” - Mancata prosecuzione di una linea di indagine ovvia aggravata dalla lunghezza del procedimento».

Il caso B.B. v. Slovacchia riguarda il procedimento che ha portato alla condanna di un individuo per il reato di sfruttamento della prostituzione, commesso nei confronti della ricorrente in circostanze indicative della tratta di esseri umani. Il caso solleva principalmente la questione se, in base alle circostanze concrete, vi fosse un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione EDU da parte dello Stato convenuto di svolgere un'indagine effettiva su quest'ultimo reato e, in caso di esistenza di tale obbligo, se lo Stato lo abbia rispettato.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ravvisa la violazione della norma invocata dal ricorrente. Secondo la Corte, infatti, le autorità pubbliche hanno un obbligo positivo, discendente dall'art. 4 CEDU, di condurre indagini efficaci sulla base di denunce o sospetti credibili di tratta di esseri umani. Nel caso in esame, però, le autorità si sono limitate a perseguire il sospettato solo per il reato di sfruttamento della prostituzione, senza approfondire la questione della tratta. Inoltre, secondo la Corte l'indagine è stata carente, in quanto non sono state raccolte prove cruciali dai parenti della ricorrente e non è stata approfondita la possibilità di tratta di esseri umani, reato insidioso che va accertato con la massima attenzione. I ritardi nel procedimento penale hanno ulteriormente aggravato questi problemi.